

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63 del 27.11.2003 e successivamente
modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 69 del 30.11.2004 e n. 38 del 18.06.2008)**

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Competenze
Art. 3	Responsabilità
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6	Depositi di osservazione ed obitori
--------	-------------------------------------

CAPO III FERETRI

Art. 7	Deposizione della salma nel feretro
Art. 8	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art. 9	Fornitura gratuita del feretro
Art. 10	Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11	Modalità di trasporti e percorso
Art. 12	Trasporti funebri
Art. 13	Norme generali per i trasporti
Art. 14	Riti religiosi
Art. 15	Trasferimento di salme senza funerale
Art. 16	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Art. 17	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Art. 18	Trasporti all'estero o dall'estero
Art. 19	Trasporto di ceneri e resti
Art. 20	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 21	Elenco cimiteri
Art. 22	Disposizioni generali - Vigilanza
Art. 23	Reparti speciali nel cimitero
Art. 24	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25	Disposizioni generali
Art. 26	Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONE, ESUMAZIONI, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 27	Inumazione
Art. 28	Cippi e copritomba
Art. 29	Esumazioni ordinarie
Art. 30	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 31	Esumazione straordinaria
Art. 32	Tumulazione
Art. 33	Estumulazioni
Art. 34	Raccolta delle ossa
Art. 35	Oggetti da recuperare
Art. 36	Disponibilità dei materiali
Art. 37	Sepulture Provvisorie

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 38	Crematorio
Art. 39	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art. 40	Urne cinerarie

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41	Sepulture private e concessioni di loculi e cellette ossario
Art. 42	Durata delle concessioni
Art. 43	Modalità di concessione loculi e/o cellette ossario
Art. 44	Concessione di aree per sepulture private
Art. 45	Manutenzione

CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 46	Revoca
Art. 47	Decadenza
Art. 48	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 49	Estinzione

TITOLO IV DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 50	Orario
Art. 51	Disciplina dell'ingresso
Art. 52	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
Art. 53	Riti funebri
Art. 54	Epigrafi, monumenti, ornamenti
Art. 55	Fiori e piante ornamentali
Art. 56	Materiali ornamentali

TITOLO V LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 57 Accesso al cimitero
Art. 58 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 59 Funzioni - Licenza
Art. 60 Divieti

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 61 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 62 Scadenario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 64 Cautele
Art. 65 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto
concessorio
Art. 66 Disposizioni finali
Art. 67 Sanzioni

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 10/09/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale in ambito comunale, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, dei resti mortali mineralizzati (od ossa) e delle ceneri.

I cimiteri comunali sono ubicati in Santa Giustina capoluogo, nella frazione di Cergnai e nella frazione di Meano.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, il quale vi provvede attraverso il personale allo scopo incaricato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e cimiteriale possono essere effettuati in appalto e con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti esclusivi di proprietà del comune a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie
 - d) inumazioni e tumulazioni ordinarie di salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o che non abbiano parenti in grado di provvedervi.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio Segreteria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e successive modifiche.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico presso l'ufficio segreteria o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione /obitorio ai sensi del D.P.R. 285 del 12.10.1990 in locali idonei nell'ambito dei cimiteri
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o un suo delegato e dal Decreto Legislativo 230/1995, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture unità sanitaria locale o di altri Comuni, nel quale caso il trasporto è a carico del Comune.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, con decreto Ministeriale 5/07/1975 e successive integrazioni e modificazioni, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 285/1990
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene dell'Unità Sanitaria Locale o un suo delegato, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre come definiti dalla normativa vigente.
2. Se una salma, già sepolta e non riducibile, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; il dirigente il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o un suo delegato, può disporre il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. La salma che proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche.

Art. 9

Fornitura gratuita del feretro

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui agli articoli 7 e 8 per salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose.

Art. 10
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11
Modalità di trasporti e percorso

1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

Art. 12
Trasporti funebri

1. Il Comune non esercita il servizio di trasporto delle salme né esercita il diritto di privativa.
2. I trasporti sono effettuati da ditte private, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche; non è richiesto alcun diritto fisso.

Art. 13
Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14 **Riti religiosi**

1. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata.

Art. 16 **Morti per malattie infettive-diffusive** **o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o di salme portatrici di radioattività, dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o un suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 17 **Trasporto per e da altri Comuni** **per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato la certificazione del dirigente il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, nella quale è accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, ad eccezione di salme di persone morte presso luoghi di cura, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

Art. 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasferimento di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.40.

Art. 20

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di

disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 21 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri comunali possibilmente rispettando le richieste relative alla scelta del cimitero, fatta salva l'effettiva disponibilità dei posti.

Art. 22 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri di cui all'art. 1, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere in appalto e con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. In via eccezionale, alcuni reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Sindaco, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme e le ceneri di persone.

- a) decedute nel territorio del Comune di Santa Giustina
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte la residenza;
 - c) i nati morti e ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990
 - d) decedute al di fuori del territorio comunale e residenti in altro comune che hanno avuto residenza nel comune di Santa Giustina per almeno 10 anni
 - e) nate nel Comune di Santa Giustina
 - f) aventi il coniuge o i parenti entro il 1° grado sepolti in un cimitero del Comune di Santa Giustina
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme e le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
 3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma primo avviene nel cimitero in cui è richiesta nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni di ordine gestionale definite dal Comune di Santa Giustina.
 4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie con rotazione decennale.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree, limitatamente alle aree site nella crociera della parte vecchia del cimitero del capoluogo, ed opere riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune si dota di adeguata cartografia periodicamente aggiornata, della situazione cimiteriale anche mediante strumenti informatici.

Art. 26 Piano regolatore cimiteriale

1. Spetta al consiglio comunale adottare un piano regolatore cimiteriale che tenga conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private, limitatamente alle aree site nella corciera della parte vecchia del cimitero di Santa Giustina;
 - c) tombe di famiglia
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
 - h) Nicchie cinerarie individuali
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE, ESUMAZIONI, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 27

Inumazione

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche delle fosse per tali campi sono stabilite dal vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
3. Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/1990, limitatamente al cimitero di Santa Giustina.

Art. 28
Cippi e copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale o dalla ditta incaricata, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. E' fatta salva la diversa volontà dei privati. A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo di un copritomba o di lapidi.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. Saranno autorizzate solo lastre copritomba aventi le seguenti dimensioni massime:

lunghezza ml 1,70
larghezza ml 0,70
altezza ml 0,70.
6. Qualsiasi manufatto da porsi sopra le sepolture non potrà essere collocato prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla sepoltura, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno. In tale periodo sarà cura degli incaricati alla custodia del cimitero mantenere in ordine il cumulo di terra soprastante la fossa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. In caso di manufatti pericolanti, il Comune, previa diffida ai soggetti tenuti alla conservazione, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione degli stessi.

Art. 29
Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono secondo la disponibilità di spazio dei campi nei cimiteri con un turno minimo di 10 anni dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 258/1990.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dall'Ufficio Segreteria. Sarà cura dell'Ufficio segreteria predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti ai sensi del successivo art.30, del periodo di esumazione con l'indicazione delle salme oggetto di intervento.
4. La ditta appaltatrice che esegue l'esumazione, sentito il responsabile dell'Ufficio Segreteria, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato, ove non sia richiesta la presenza dell'U.L.S.S. competente.

Art. 30

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e Segreteria rispettivamente per le mansioni di competenza, autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Segreteria curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo di almeno 8 (otto) mesi e all'albo pretorio. Tale comunicazione vale come informazione pubblica ad ogni interessato per ogni effetto; il Comune si riserva altre eventuali forme di comunicazione nel caso non si siano avuti contatti diretti con parenti interessati dopo il predetto avviso.
4. Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

Art. 31

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione o per tumulazione in tomba di famiglia; le citate esumazioni vanno eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. o di suo delegato..
2. Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, salvo quelle per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica

dell'unità sanitaria locale o un suo delegato, dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e sono gratuite; in caso di esumazioni straordinarie su richiesta dei familiari si procederà a pagamento.

Art. 32 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi, laddove vi sia l'intenzione, per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 76 comma 3, i loculi interrati ed aggettanti su corridoi devono aver uno spazio esterno libero direttamente accessibile.

Art. 33 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie eseguibili dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il responsabile dell'ufficio segreteria addetto ai rinnovi delle concessioni a pagamento, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e all'albo pretorio in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. Su parere del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. o suo delegato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette

ossario o loculi, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in un periodo minimo di cinque anni, può essere ridotto qualora si utilizzino sostanze acceleranti il processo di mineralizzazione.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Segreteria ai sensi del comma 4 e sono gratuite.
9. L'estumulazione straordinaria su richiesta dei familiari sarà sottoposta al pagamento della tariffa.

Art. 34 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o loculo, se già presente un feretro.

Art. 35 Oggetti da recuperare

1. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati ufficio Segreteria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Segreteria.

Art. 36 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37
Sepulture Provvisorie

1. Non sono consentite inumazione e tumulazioni provvisorie, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. In via eccezionale e per una durata limitata possono essere autorizzate tumulazioni provvisorie di feretri, cassette ossario, urne cinerarie nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora siano destinate ad essere tumulate in sepolture private (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie) costruite dal Comune ma che non sono ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinate ad essere tumulate in sepolture private ovvero loculi interrati che devono essere realizzati da privati e non ancora costruiti, ma di prossima realizzazione;
 - c) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere murarie;

CAPO IV
CREMAZIONE

Art. 38
Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti allo scopo autorizzati.

Art. 39
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata solo in presenza delle condizioni riportate nel medesimo articolo.
2. Le ceneri derivanti da cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria.
3. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Art. 40
Urne cinerarie

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26 prevede un cinerario/ossario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario o loculo. Più urne cinerarie (ed anche resti oggetto di recupero in occasione di normale rotazione) possono essere collocate in unico loculo, se già presente un feretro.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41
Sepulture private e concessioni di loculi e cellette ossario

1. Per le sepulture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguarda loculi, loculi-ossario e tombe di famiglia qualora previste.
3. La concessione in uso di aree per sepulture private riguarda tombe di famiglia, tombe in terra (loculi interrati) e sepulture a sistema di inumazione, queste ultime limitatamente alle aree site nella crociera della parte vecchia del cimitero di Santa Giustina.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposita atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o concessionari/e;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 42

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato come di seguito specificato:
 - a) anni 99 per concessione area cimiteriale su cui costruire una tomba di famiglia;
 - b) anni 99 per concessione tomba di famiglia al grezzo o finita;
 - c) anni 30 per concessione di aree per sepolture private a sistema di inumazione;
 - d) anni 30 loculi interrati ;
 - e) in anni 30 per loculi;
 - f) in anni 40 per ossari;
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.
3. In caso di primo rilascio di concessione la decorrenza coincide con la data del relativo atto di concessione.
4. In caso di rinnovo della concessione, da effettuarsi nei termini previsti dall'art. 49, la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.
5. Qualora gli aventi diritto, di cui all'articolo 44, successivamente al rilascio della concessione di area per sepoltura privata ad inumazione, chiedono di realizzare, nella medesima area, un loculo interrato, viene rilasciata una nuova concessione che scadrà al termine della concessione originaria.
6. Al fine di poter esercitare le facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli con le modalità indicate nell'art. 30.
7. In caso di concessioni scadute per le quali non si è provveduto con le modalità indicate al comma precedente, sempre al fine di poter esercitare la facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati di cui al successivo art. 44, il Comune provvederà ad avvisarli con lettera raccomandata, assegnando loro, per la richiesta di rinnovo, un termine perentorio, non superiore a 60 giorni decorrenti dal ricevimento del predetto avviso.
8. In caso di mancato rinnovo, per espressa volontà degli interessati di cui al successivo art. 44 o per mancata presentazione della richiesta di rinnovo nei termini

loro assegnati, la concessione si considera scaduta a tutti gli effetti e il Comune rientra nella disponibilità dell'area o del manufatto.

9. In caso di rinuncia anticipata alla concessione, espressa per iscritto dall'avente diritto, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità dell'area o del manufatto, in quanto la concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, senza che il concessionario possa vantare alcunché.

Art. 43

Modalità di concessione loculi e/o cellette ossario

1. Condizione essenziale per il rilascio della concessione cimiteriale del loculo e/o della celletta ossario è che vi sia la necessità di un suo immediato uso; non è pertanto ammesso il rilascio di una concessione per un uso futuro ed eventuale.
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente si procederà al rilascio o al rinnovo delle concessioni per coloro che:
 - a) essendo vedovi, chiedano il rilascio di una concessione attigua a quella del coniuge;
 - b) avendo compiuto il 75° anno di vita, dimostrino di non avere parenti o eredi entro il secondo grado che in caso di morte possano provvedere.
3. Le concessioni dei loculi e della cellette ossario sono rilasciate dal competente Responsabile di Area, nel rispetto delle condizioni di cui ai agli artt. 41 e seguenti. Allo scopo è istituito un registro delle concessioni cimiteriali della cui tenuta è incaricato l'ufficio segreteria comunale.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 44

Modalità di concessione tombe di famiglia

1. Il comune può concedere l'uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia ovvero concedere l'uso di tombe di famiglia da completare o completate, con sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il comune può, altresì, concedere l'uso di aree per sepolture private a sistema di inumazione, con le limitazioni di cui all'art. 41 comma 3, ovvero concedere l'uso di aree per la costruzione di tombe in terra (loculi interrati).
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegate per esigenze del Cimitero. E' fatto divieto di occupare spazi attigui e in ogni caso la Ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno danneggiato.
5. Per concessionario della sepoltura privata, si intende la persona fisica a favore della quale è stato rilasciato l'atto di concessione.
6. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti nei limiti della capienza delle sepolture private, oltre al concessionario, le persone indicate espressamente dal concessionario o, in mancanza di espresse indicazioni, i componenti della famiglia del concessionario, da intendersi composta dalle persone indicate all'art. 433 codice civile. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra i familiari del concessionario circa i diritti derivanti dalla concessione, l'ufficio competente segue le indicazioni del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto, in caso di parità di grado, l'ascendente più anziano;
 - fratello o sorella più anziano;
 - il discendente di grado più stretto, in caso di parità di grado il discendente più anziano.Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni tra i familiari, sorte in relazione ai diritti derivanti dalla concessione.
7. I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni ecc) sono considerati rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.
8. Il Comune può con l'atto di concessione imporre ai concessionari obblighi determinati, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza dalla concessione.

Art. 45 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, in caso di inadempienza provvede il Comune con costi a carico del privato.

CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 46 Revoca

1. Ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 10.09.1990, n. 285, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente a 99 anni, rilasciata in data antecedente al D.P.R.

21.10.1975 n.803, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2. Salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è inoltre facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio segreteria, e verrà rimborsato quanto versato per la concessione, rivalutata secondo gli indici ISTAT, relativamente al periodo di mancato godimento della stessa.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 47 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - g) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - h) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - i) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - j) quando vi sia inadempimento all'obbligo di rinnovo a pagamento o ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, è adottata con determinazione del Responsabile del servizio segreteria, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 48

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Segreteria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti rispettivamente in campo comune, ossario comune, dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 49
Estinzione

10. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
11. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati con le modalità di cui all'art.30 comma 3, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 50
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del servizio segreteria.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 51
Disciplina dell'ingresso

9. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).
10. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere di decoro del cimitero.
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 52
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio segreteria addetto;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile d'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 53 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 54 **Epigrafi, monumenti, ornamenti**

Sulle tombe e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, oltre che le generalità del defunto ed espressioni commemorative

Art. 55 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione, a spese del concessionario.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

3. I rifiuti costituiti dagli ornamenti floreali avvizziti dovranno essere collocati negli appositi contenitori situati nei pressi dell'area cimiteriale.

Art. 56

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio segreteria addetto disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 57

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale da rilasciarsi dietro domanda.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e ss. in quanto compatibili.

Art. 58
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - b) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Il personale comunale operante nei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. I terzi che operano nel cimitero, in base ad appalto, rispondono per i propri dipendenti.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 59
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso dei requisiti di legge, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 60

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al seppellimento è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 62

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio Segreteria preposto predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni ordinarie.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 49.

Art. 64
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo ad ogni azione che ne consegue limitandosi per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice competente passata in giudicato.

Art. 65
Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni negoziate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova l'applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Per le concessioni negoziate prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803, con una durata "in perpetuo", tale diritto resta acquisito.

Art. 66
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver validità precedenti atti normativi, regolamentari, ordinanze o altre disposizioni previgenti con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle altre disposizioni normative in materia.

Art. 67
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di natura igienico sanitaria contenute nel presente Regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Comunale di Igiene.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al comma precedente e non diversamente sanzionate si applica quanto previsto dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni di regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 24/09/2003.